



COMUNE DI VICOFORTE (PROVINCIA DI CUNEO)

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 1 Costituzione

1. Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto comunale ed allo scopo di assicurare la più ampia partecipazione popolare all'attività comunale e di garantire l'attento esame di specifici problemi e settori di intervento, sono costituite le seguenti Commissioni Permanenti:
 - I. Urbanistica e lavori pubblici;
 - II. Programmazione, bilancio, servizi e affari generali;
 - III. Cultura, turismo, sport e tempo libero, sviluppo locale.
2. Le commissioni restano in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale e devono essere costituite entro novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio.
3. Resta salva la facoltà del Consiglio, in qualunque momento e dandone motivazione, di sciogliere le commissioni, ricostituirle e modificarne la composizione.

Art. 2 Composizione

1. Ai sensi dell'articolo 15, commi 3 e 4, dello Statuto comunale, nella designazione dei membri delle commissioni si dovrà tenere conto della proporzionalità riscontrabile all'interno del Consiglio, delle pari opportunità, della rappresentatività economico-sociale e della professionalità e della competenza e capacità dei singoli componenti.
2. Ciascuna commissione è composta da 5 membri, designati con criterio proporzionale, in modo da rappresentare l'effettiva composizione del Consiglio, assicurando la presenza di ogni gruppo consiliare.
3. I membri suddetti sono eletti tra i Consiglieri comunali in carica, non componenti della Giunta, di cui almeno uno in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare.
4. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.
5. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un componente, il gruppo consiliare di riferimento designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

Art. 3

Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Ciascuna commissione, nel corso della prima riunione, elegge nel proprio seno il Presidente, con votazione palese ed a maggioranza dei voti dei componenti; con analoga procedura viene eletto il Vice Presidente. Le nomine devono essere comunicate entro quindici giorni al Sindaco.
2. La commissione è convocata nella prima seduta dal Sindaco; le sedute successive sono convocate dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, che fissa la data della riunione e gli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione, comprensivo dell'ordine del giorno, viene affisso all'Albo pretorio e potrà essere reso pubblico anche sul sito Internet.
3. Nel caso in cui il Presidente, o il Vice Presidente, su sollecitazione del Sindaco non convochi la Commissione entro tre giorni dalla richiesta ed entro i sette giorni successivi, solo in presenza di motivazioni straordinarie, il Sindaco può provvedere alla convocazione, indicando chiaramente nell'avviso di convocazione la natura delle motivazioni stesse.
4. Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, presiede le adunanze della Commissione; in caso di assenza di entrambe presiede il membro Consigliere comunale più anziano di età.
5. Più commissioni possono riunirsi in seduta congiunta per argomenti di comune interesse; in tal caso la riunione è presieduta dal Presidente più anziano di età.
6. Nel corso delle riunioni ciascun membro della commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione stessa. Nel caso in cui siano presenti tutti i componenti della commissione, il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione a maggioranza di voti.
7. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da almeno due membri della Commissione. La riunione deve svolgersi entro i 20 giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
8. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono recapitate ai componenti della commissione all'indirizzo mail dagli stessi indicato, almeno tre giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza; la documentazione inerente agli argomenti collegati all'ordine del giorno viene contestualmente messa a disposizione di ogni membro della commissione, che può consultarli ed ottenerli in copia.
9. In caso d'urgenza, la convocazione può anche essere effettuata senza il rispetto del termine di cui sopra e comunque con un preavviso di almeno 48 ore, utilizzando strumenti alternativi, quali ad esempio il telefono.
10. Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, provvede al proficuo funzionamento della riunione, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Egli inoltre concede la facoltà di parlare e, nei limiti previsti dal presente Regolamento, stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota e ne proclama il risultato.

Art. 4

Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti costituiscono emanazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni consultive e di studio concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti. Ad esse non possono essere assegnati poteri deliberativi.
2. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni al Consiglio comunale, nell'ambito delle materie di loro competenza.
3. Il Sindaco, la Giunta ed i singoli assessori possono richiedere alle commissioni pareri su argomenti di loro competenza.

Art. 5

Commissione Urbanistica e lavori pubblici

1. Alla prima commissione, "Urbanistica e lavori pubblici", sono assegnati i seguenti ambiti di competenza:
 - programmazione urbanistica;
 - problematiche connesse all'edilizia pubblica e privata;
 - convenzioni da stipulare per i piani esecutivi convenzionati e sulla verifica dello stato di esecuzione delle convenzioni stipulate;
 - programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche interessanti il territorio comunale (es. strade, aree verdi, opere di urbanizzazione, etc.).

Art. 6

Commissione Programmazione, bilancio, servizi e affari generali

1. Alla seconda commissione, "Programmazione, bilancio, servizi e affari generali", sono assegnati i seguenti ambiti di competenza:
 - programmazione economico-finanziaria, bilancio e tributi, imposte e tariffe di competenza comunale;
 - sviluppo dei servizi, compresi quelli delegati a società partecipate;
 - programmazione e verifica di attività assistenziali e di iniziative dirette ad assicurare un sistema di sicurezza sociale e di inclusione a favore delle categorie più deboli (infanzia, gioventù, portatori di handicap, inabili, anziani, etc.);
 - sicurezza urbana e stradale;
 - potenziamento delle strutture e dei servizi, con particolare riguardo alle zone periferiche;
 - sviluppo delle Fiere e Mercati.

Art. 7

Commissione Cultura, turismo, sport e tempo libero, sviluppo locale

1. Alla terza commissione, "Cultura, turismo, sport e tempo libero, sviluppo locale", sono assegnati i seguenti ambiti di competenza:
 - programmazione e verifica di iniziative di carattere culturale, sportivo o di occupazione del tempo libero;
 - attività connesse con la pubblica istruzione;
 - economia locale, lavoro ed occupazione;
 - iniziative di promozione turistica e di potenziamento, miglioramento e sviluppo delle attività collegate alla vocazione turistica del Comune;
 - iniziative di diffusione e coordinamento dell'attività sportiva in tutti i suoi settori;
 - gestione degli impianti sportivi comunali, sia in ordine al funzionamento che alla manutenzione degli stessi;
 - iniziative di potenziamento degli impianti sportivi comunali.

Art. 8

Segreteria delle Commissioni

Verbale delle sedute

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale designato dal Presidente ed autorizzato dal Sindaco; in caso di assenza, chi presiede la riunione incarica un membro (Consigliere comunale) della Commissione stessa.
2. Il Segretario redige il verbale delle adunanze, evidenziando i punti salienti delle discussioni, i pareri espressi e l'esito delle votazioni; il verbale, previa sottoscrizione di chi ha presieduto la riunione e dello stesso segretario, è depositato agli atti.
3. Il verbale delle sedute deve riportare il numero dei membri che hanno espresso parere favorevole, contrario o che si sono astenuti (negli ultimi due casi annotando il nominativo) e, su richiesta degli interessati, devono essere verbalizzate anche le eventuali motivazioni di voto.
4. Copia dei verbali delle adunanze delle Commissioni è depositata presso la segreteria del Comune per la consultazione.

Art. 9

Funzionamento delle Commissioni – Esperti esterni

1. La seduta è valida quando è presente la maggioranza assoluta dei voti in base alla forza rappresentativa del gruppo consiliare d'appartenenza. Il voto espresso è su base ponderale; il voto ponderale viene calcolato dividendo il numero dei Consiglieri di ogni singolo gruppo consiliare per il numero dei rispettivi rappresentanti all'interno della Commissione.
2. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto e con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno; le

Commissioni sono altresì tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qual volta questi lo richiedano o siano richiesti dal Presidente o da almeno tre membri della Commissione stessa.

3. Ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto comunale, ai membri delle Commissioni di cui all'articolo 2 sono affiancati alcuni soggetti esterni definiti "esperti", da convocare a tutte le riunioni delle commissioni ed aventi competenza o esperienza sugli argomenti assegnati alle Commissioni stesse.
4. Essi sono eletti dal Consiglio comunale con criterio proporzionale all'effettiva composizione del Consiglio, in numero di 3 (2 scelte dalla maggioranza e 1 della minoranza) per ciascuna commissione, (di cui almeno uno proposto dalle minoranze consiliari) ed in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
5. Nella designazione degli "esperti" il Consiglio dovrà tenere conto dell'opportunità di assicurare la rappresentanza delle associazioni e delle categorie che, nell'ambito comunale, si occupano delle materie di competenza delle commissioni stesse.
6. Gli esperti partecipano alle riunioni senza diritto di voto e con facoltà di relazione e consulenza ed esprimono pareri.
7. Bozze e documenti in discussione sono messi a disposizione sia dei membri che degli esperti contestualmente alla convocazione.
8. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge che saranno valutati dal Presidente in sede di convocazione o nel corso della riunione.
9. Fermo restando la possibilità di rinviare l'esame degli argomenti ad altra seduta o di fornire indicazioni di massima, la Commissione è tenuta normalmente ad esprimere un parere, previa votazione, sugli argomenti all'ordine del giorno.
10. Le Commissioni possono, altresì, essere chiamate a pronunciare indirizzi, indicazioni e proposte sugli argomenti a loro sottoposti.
11. Alle sedute delle Commissioni, senza oneri per il Comune, salvo deliberazione dell'organo comunale competente, possono essere invitati dal Presidente ulteriori esperti, tecnici e funzionari, con funzioni di consulenza e relazione sugli argomenti in discussione.
12. Le sedute delle Commissioni possono svolgersi in videoconferenza con le stesse modalità indicate per le sedute del Consiglio Comunale.

Art. 10 **Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni di legge in materia.
2. Copia del Regolamento è messa a disposizione dei Consiglieri comunali neo-eletti, dopo l'insediamento del Consiglio.
3. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet del Comune.
4. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio.